



**Pubblicazione del
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione**

Numero 17 del 12 aprile 2021

news news news news news news news news news news news

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS 97. NUOVA ISTANZA DI SNA AL TAR. UDIENZA FISSATA PER IL 27 APRILE.



Visto che Ivass non ha in alcun modo prorogato la data di entrata in vigore delle nuove norme, il TAR del Lazio, su istanza del Sindacato Nazionale Agenti, ha fissato per il giorno 27 aprile p.v. l'udienza per la discussione della richiesta di sospensione del Provvedimento Ivass n. 97/2000.

Tutta la Categoria attende con il fiato sospeso l'esito dell'istanza, dal quale dipende la legittimità del lavoro quotidiano di decine di migliaia di addetti della distribuzione assicurativa italiana che oggi, per stessa ammissione dei vertici del Sindacato e di numerose Imprese assicurative, non sono allineati al nuovo impianto normativo introdotto dall'Ivass ed entrato in vigore dal 31 marzo scorso.

“Non è ammissibile - commenta il presidente nazionale Claudio Demozzi - che non vengano prese in considerazione, dall'Istituto

di Vigilanza del settore, le istanze degli Agenti cioè dei soggetti destinatari delle norme e dei regolamenti emessi dallo stesso Istituto! Ci auguriamo che il TAR possa comprendere la gravità di quanto accaduto e le implicazioni anticoncorrenziali, liberticide, del Provvedimento impugnato. Inoltre alcune disposizioni appena entrate in vigore, come avevamo da tempo previsto, sono risultate inapplicabili, poco chiare ed a volte in contraddizione con altre disposizioni dell'Ivass. Urge sospendere il Provvedimento e riformulare alcune norme per renderle comprensibili ed attuabili. Siamo una categoria che vuole operare in pieno rispetto della legge e non ci stiamo ad essere messi fuori legge da un Regolamento o da un Provvedimento di un'Authority!"

APPENDICI AI MANDATI PER I FLUSSI INFORMATIVI. NUOVA COMUNICAZIONE DI SNA



Con una circolare diramata lo scorso 8 aprile, SNA ha segnalato che l'esame delle numerose appendici ai mandati di agenzia pervenute agli uffici di Milano, ha rivelato che la maggior parte dei documenti prevede l'inserimento di disposizioni ridondanti, non strettamente inerenti al tema dei Flussi Informativi, regolato dall'articolo 10 del regolamento IVASS 45/2020.

La comunicazione, inoltre, ribadisce che in quelli che secondo la norma dovrebbero essere degli accordi con i quali Le imprese di assicurazione e i distributori identificano la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi, mancano

completamente proprio dell'elemento negoziale, essendo stati predisposti unilateralmente dalle imprese e semplicemente proposti alla sottoscrizione degli agenti.

SNA ritiene che le appendici possano essere firmate ponendo la massima attenzione al loro contenuto, che deve essere limitato a quanto disposto dall'articolo sopra citato.

Il Sindacato, inoltre, consiglia di verificare se le appendici contengano i riferimenti di cui al comma 3, lettera f, articolo 9 del Regolamento 45/2020 "Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo". Questa norma, infatti, prevede, nei casi di maggiore gravità, che i produttori debbano interrompere il rapporto di distribuzione con l'intermediario. Secondo SNA l'inserimento di detta disposizione non deve essere ricompreso nel mandato agenziale e quindi dovrebbe essere stralciato, al fine di evitare l'introduzione di contenuti contrattuali non necessari e rischiosi, la cui mancata osservanza da parte degli Agenti condurrebbe alla violazione oltre che a quanto previsto dal Regolamento anche di specifiche disposizioni di mandato.

Facendo inoltre seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute, SNA ha precisato che le collaborazioni orizzontali che devono essere comunicate alle compagnie sono solo quelle per le quali l'intermediario assume il ruolo di emittente

Il testo della comunicazione è disponibile a [questo link](#)